



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 22/12/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n. 2164

Cont. n. 1252/15/FR TAR LECCE - Comune di M.S.A. c/ B.I. S.r.l. Non costituzione in giudizio.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta professionalità, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V.P. Nunziante:

il Comune di M.S.A. ha adito il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, proponendo controricorso con appello incidentale, ritualmente notificato alla Regione Puglia, nel ricorso avente R.G. 7306/2015 Sez. IV, proposto dalla Società B.I. S.r.l., per la pretesa riforma della Sentenza TAR Puglia, Bari, sez. III, n. 807 del 28.05.2015, a mezzo della quale era stato integralmente respinto l'avverso ricorso in primo grado;

con nota prot. A00_108/0014911 del 25.11.2015 il Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Demanio Marittimo della Regione Puglia non ha ravvisato l'opportunità di una costituzione in giudizio, atteso che non risulta notificato agli atti d'Ufficio Demanio Marittimo né agli atti dell'Avvocatura Regionale relativo ricorso al Tar né appello per la riforma della predetta sentenza; come evidenziato nella citata nota, occorre ribadire, altresì, che trattasi di materia rientrante nelle competenze proprie dell'ente comunale, non essendo impugnato con il ricorso alcun provvedimento di natura regionale; - il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, 1 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non costituirsi nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, illustrato in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Antonio Nunziante
